

Patti di convivenza: brevi note operative

Ultimo aggiornamento martedì 01 novembre 2016

Conviventi di fatto:

Definizione: due maggiorenni uniti stabilmente da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza morale e materiale. Possono essere di sesso diverso o dello stesso sesso.

Unico limite: non devono intercorrere rapporti di coniugio, parentela, affinità o unione civile.

Per accertare che vi sia una convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica (comma 37 della Cirinnà).

Attenzione: per la giurisprudenza la dichiarazione anagrafica è un elemento solo presuntivo.

Quindi la dichiarazione anagrafica non è elemento costitutivo della fattispecie, visto che per la giurisprudenza è solo probatorio, ma ci deve essere comunque una convivenza attuale altrimenti provata.

In ogni caso se due si presentano con dichiarazione anagrafica dal notaio, è sufficiente perché si possa stipulare un contratto di convivenza.

Cosa disciplina un contratto di convivenza?

Comma 53 Cirinnà:

A) "Può contenere":

- 1) Residenza
- 2) Modalità di contribuzione in relazione (non in proporzione....) alle capacità dei conviventi
- 3) Regime patrimoniale della comunione dei beni.

(Significa che o si sceglie comunione o niente: quindi no fondo patrimoniale)

B) "Deve indicare":

indirizzo ove si inviano le comunicazioni relative al contratto.

Cosa significa "può contenere"?

Possono essere contenute solo le indicazioni previste dalla Cirinnà e non altre? Oppure ha indicazione esemplificativa?

Non vi è ancora certezza a riguardo.

Sicuramente disciplina rapporti patrimoniali.

Attenzione a non inserire accordi non patrimoniali, a meno che non abbiano un addentellato a qualcosa di patrimoniale, ma bisogna andarci molto cauti.

Non si possono inserire elementi accidentali, vale a dire termine o condizione.

Attenzione poi quando si redige il contratto: il limite non è solo il rispetto delle diverse norme di legge (il controllo di legalità effettuato dal notaio) ma anche l'ordine pubblico.

Se sbilanciamo il contratto e non garantiamo pari dignità, rischiamo violazione ordine pubblico, anche se formalmente nessuna norma di legge è violata.

Pubblicità e opponibilità.

Ai fini dell'opponibilità il professionista deve entro 10 gg a trasmettere copia al comune di residenza per l'iscrizione alla anagrafe.

Nell'estratto anagrafico del soggetto, nella scheda anagrafica va inserita l'esistenza del contratto di convivenza, che poi va allegato.

Si manda quindi la copia dell'accordo che va allegato alla posizione anagrafica.

Commi 62 e 63

In un caso di risoluzione del contratto di convivenza, il caso di risoluzione per sopravvenuto matrimonio, il contraente che ha contratto matrimonio deve notificare al vecchio convivente e al professionista l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio.

In caso di morte deve essere notificato al professionista che ha ricevuto l'atto, che annoterà a margine dell'atto e notificherà all'anagrafe.

La cessazione di fatto della convivenza fa sciogliere il contratto di convivenza, ma solo per accordo tra le parti o recesso unilaterale.

Se no il contratto sta in piedi.

Per verificare quindi se un soggetto è libero di contrarre, quindi per essere sicuri che non sia in comunione dei beni, bisognerà munirsi anche della scheda anagrafica, oltre che a consultare il registro dello stato civile.